

Allegato alla Delibera n. ____ del _____

BANDO

ATTIVITÀ 2.3.c

LINEA DI INTERVENTO 2.3.c.1

SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ E L' INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE
PMI NEI DIVERSI SETTORI DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE,
FINANZIANDO INVESTIMENTI TECNOLOGICI E ATTIVITÀ PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19.

BANDO 2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive,
Servizio industria e artigianato
Posta certificata: economia@certregione.fvg.it



Sommario

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Dotazione finanziaria

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Settori e attività escluse

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Investimenti ammissibili

Art. 7 - Spese ammissibili

Art. 8 - Spese non ammissibili

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione, limiti di spesa e di contributo

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del investimento

Art. 11 - Divieto di cumulo

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 13 - Presentazione della domanda

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14 - Istruttoria delle domande

Art. 15 - Concessione del contributo

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 16 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

Art. 17 - Operazioni societarie e subentro

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

Art. 19 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

Art. 20 - Presentazione della rendicontazione

Art. 21 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

Art. 22 - Sospensione dell'erogazione del contributo

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 23 - Obblighi del beneficiario

Art. 24 - Vincolo di stabilità delle operazioni

Art. 25 - Indicatori di monitoraggio

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI, ANNULLAMENTO E REVOCHE

Art. 26 - Controlli e ispezioni

Art. 27 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 28 - Disposizioni finali

Art. 29 - Rinvio

Allegato A - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Allegato B - ELENCO ZONE MONTANE OMOGENEE

Allegato C - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese nel quadro degli interventi regionali diretti a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale al fine di promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro, sostenendo così la competitività e l'innovazione tecnologica del settore produttivo regionale in attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse II Promuovere la competitività delle PMI – Azione 2.3 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” – Attività 2.3.c “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI” – Linea di intervento 2.3.c.1 “Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici e attività per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID - 19”.

2. Il bando è emanato ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»).

3. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal “Regime quadro (SA.57021)” adottato con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e dichiarato, con Decisione della Commissione europea del 21.05.2020, C (2020) 3482 final, compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, emendata in data 3 aprile e 8 maggio 2020. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 7, i contributi sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

4. Con il presente bando l'Amministrazione regionale concorre al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dall'Asse II del POR di seguito complessivamente riportati:

Codifica dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2023
CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	1.332
CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	1.332
CO06	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	115.000.000 euro
CO29	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	360

5. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020.

A.1 :Asse POR	Asse II Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	Azione 2.3 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”
A.3: Attività POR	Attività 2.3.c “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI”
A.4: Linea di intervento POR	Linea di intervento 2.3.c.1 “Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID - 19 ”
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive Codice tipologia: 99. Altro

contesto PUC)	
A6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da accordo di partenariato)	3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	056 - Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione
A.10: Forma di finanziamento (da Reg. UE 215/14)	01 - Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	07 - non pertinente

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “attività di disinfezione e sterilizzazione”: si identificano quali misure di prevenzione-protezione di tipo collettivo ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e sono basate sull'utilizzo di metodi chimici e chimico-fisici, per inattivare, distruggere o rimuovere microrganismi patogeni;
- b) “attività di sanificazione”: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore;
- c) “dispositivi di protezione individuale (DPI)”: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
- d) “sviluppo di soluzioni di e-commerce”: acquisizione di strumenti digitali hardware o software e di consulenze destinati alla creazione o alla promozione di siti web orientati alla vendita o alla promozione on line di prodotti e servizi;
- e) “microimprese, piccole e medie imprese (PMI)”: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- f) “impresa in difficoltà”: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- g) "Autorità di Gestione (AdG)": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 35, comma 1, lettera g). Tale organismo è individuato nel Servizio Gestione fondi comunitari della Direzione Centrale Finanze;
- h) "Struttura Regionale Attuatrice (SRA)": la Direzione centrale attività produttive, Servizio industria e artigianato, responsabile dell'attuazione e della gestione della linea di intervento 2.3.c.1 prevista dal POR FESR 2014-2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 35, comma 1, lettera h).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, la dotazione finanziaria del bando è pari a **euro 9.059.094,00** di fondi POR (quota comunitaria euro 4.529.547,00 (50%) , quota nazionale euro 3.170.683,00 (35%) e quota regionale euro 1.358.864,00 (15%).
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le PMI delle attività produttive appartenenti ai settori del manifatturiero, con attività primaria o secondaria, indicata nella visura camerale, attinente ai codici ISTAT ATECO 2007 ricompresi nella Sezione C., Attività manifatturiere, divisione dalla n. 10 alla n. 33, esclusa la divisione 12, di cui all'articolo 5, comma 2, punto 1).
2. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere la sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il programma di investimento nel territorio regionale;
 - b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - c) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
3. Le imprese beneficiarie devono possedere inoltre i seguenti requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - a) essere micro, piccola o media impresa;
 - b) essere impresa attiva e operativa nel territorio regionale;
 - c) non essere stata alla data del 31 dicembre 2019 impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, comma 1 lettera f);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) possedere un'adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare il programma d'investimento, valutata nell'ambito di un'adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nell'allegato A;
 - f) non essere destinataria di sanzioni interdittive concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
 - 1) 12.00.00 Industria del tabacco;
 - 2) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
 - 3) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti sono finalizzati a garantire la ripresa e la continuità delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica dell'impresa mediante l'adozione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità al decreto legislativo D.lgs. 81/2008 alle linee guida e protocolli di sicurezza adottati dalle autorità regionali e nazionale e mediante strumenti di digitalizzazione orientati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
2. Sono agevolabili i prodotti e servizi nuovi e aggiuntivi oppure un adeguamento innovativo degli ambienti di lavoro afferenti uno stabilimento esistente. Non sono pertanto finanziabili investimenti di mera sostituzione o di natura ordinaria.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili e rientranti nelle seguenti voci:
 - a) dispositivi di protezione individuale;
 - b) attrezzature, e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro certificati CE;
 - c) impianti funzionali a sistemi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
 - d) macchinari e attrezzature certificati CE per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
 - e) hardware, software finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro nonché a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione;
 - f) acquisizione di servizi da imprese specializzate in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, recante "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
 - g) acquisizione di servizi specialistici diretti a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione;
 - h) frequenza a corsi di formazione riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, volti ad acquisizione di competenze e conoscenze specifiche da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti;
 - i) consulenze specialistiche per le finalità di cui alla lettera h).
2. Le spese di cui al comma 1, sono ammissibili se fatturate e pagate a far data dal 23 febbraio 2020, purché riferite a iniziative non concluse alla data di presentazione della domanda. Una parte delle spese deve essere in ogni caso sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda, pena la revoca della concessione già intervenuta.
3. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica; sono ammessi anche i relativi oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.
4. I beni di cui al comma 1, lettere b), d) possono essere acquistati anche in leasing secondo le disposizioni legislative vigenti.
5. I beni acquistati devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzato l'investimento.
6. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'allegato C e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) spese del personale;
 - b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto e dei soci/titolari dell'impresa;
 - c) acquisto di terreni e fabbricati;
 - d) costruzione di fabbricati e beni immobili;
 - e) impianti generali, opere edili;
 - f) acquisto di arredi;
 - g) operazioni di noleggio e di lease-back;
 - h) beni usati, rigenerati, minuteria, attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;

- i) acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
- j) materiali presenti a magazzino e scorte;
- k) consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- l) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- m) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
- n) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- o) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- p) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 9 – Intensità dell'agevolazione, limiti di spesa e di contributo

1. Si applica alle spese ammissibili l'intensità di aiuto del 50%.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in fase di selezione, è di 5.000,00 euro.
3. L'importo complessivo degli aiuti concessi ad un'impresa ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) non può superare l'importo di 800.000,00 euro fatto salvo il limite previsto dal Regolamento UE 1407/2013 nei casi previsti dall'articolo 14, comma 7.
4. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 150.000,00 euro, salvo quanto previsto dal comma 3.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione dell'investimento

1. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro 12 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione.
2. Per data di inizio dell'intervento si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di fornitura di beni, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di fornitura di servizi o consulenza, la data di inizio del servizio o consulenza, come specificata nel contratto o documentazione equipollente, ovvero, in assenza del contratto, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di beni o servizi in leasing dalla data del primo canone periodico.
3. Entro il termine di rendicontazione tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, gli hardware e i software oggetto di contributo devono essere consegnati ed installati presso la sede dell'impresa.

Art. 11 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi di cui al presente bando sono cumulabili con aiuti sotto forma di garanzia concessi in regime "de minimis" o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti, e comunque nei limiti del costo effettivamente sostenuto. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
4. L'impresa attesta il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare in domanda e in rendicontazione.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
2. Costituiscono parte integrante della domanda, i seguenti documenti:
 - a) relazione illustrativa dell'investimento;

- b) il quadro di spesa dettagliato;
 - c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, e delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e della informativa sul trattamento dei dati personali di cui al comma 4, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a).
3. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare:
- a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;
 - b) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 13, comma 2, qualora non siano riportati in visura;
 - c) procura redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b).
4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente:
- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - b) all'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite il modello F23, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui al comma 6 dell'articolo 13.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio industria e artigianato, solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema on line dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.
4. La domanda è presentata, dalle ore 10.00 del giorno **15 luglio 2020** alle ore 16.00 del giorno **31 agosto 2020**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line.
5. Qualora le richieste di agevolazioni superino del 50 per cento la dotazione finanziaria indicata al comma 1 dell'articolo 3, con decreto del Direttore centrale attività produttive può essere chiusa la procedura telematica di invio delle domande, dandone immediata comunicazione e provvedendo alla pubblicazione della chiusura del termine sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al bando.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14 - Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Le domande presentate sono oggetto di verifica volta ad accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando e, in particolare, che:
 - a) non vi siano ulteriori domande presentate dall'impresa ai sensi del presente bando;
 - b) siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
 - c) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 12, commi 2 e 3;
 - d) sussistano requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 4;
 - e) le spese siano strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili, siano sostenute dal 23 febbraio 2020 e le iniziative non siano ancora concluse alla data di presentazione della domanda;
 - f) le voci di spesa preventivate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7;
 - g) sia rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 9 comma 2;
 - h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
3. Sono verificati, in particolare, i seguenti criteri generali di ammissibilità:
 - a) completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione;
 - b) rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
 - c) ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione, dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR;
 - d) sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La SRA comunica alle imprese l'impossibilità di concedere il contributo per l'esaurimento delle risorse stanziare; tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. La SRA può riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande qualora, entro il termine di cui al comma 6, la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale, il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale.
6. Le domande non finanziate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
7. La concessione di contributi entro il termine previsto al comma 6 è subordinata alla proroga del regime temporaneo di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di tale proroga l'Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà di concedere gli aiuti in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, sussistendone i requisiti, previa integrazione della domanda di contributo.

Art.15 - Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi nel limite previsto dall'articolo 9, comma 4, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.
2. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) 1303/2013.
3. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
 - a) Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
 - b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26;
 - c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
4. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
 - a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i

- risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato, Regioni);
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato, Regioni), evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
5. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.
6. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:
- l'impresa ha già presentato una domanda di contributo sul presente bando;
 - la domanda non è sottoscritta da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
 - assenza dei requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 4;
 - alla domanda non è allegata la relazione tecnica;
 - non è rispettato il limite minimo di spesa di cui all'articolo 9 comma 2;
 - per rinuncia da parte dell'impresa;
 - nel caso di carenza di risorse finanziarie.
7. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, concernente le domande non ammesse ai sensi del comma 7, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 16 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

- Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
- In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui il programma d'investimento necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
- In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato, sentito il Comitato.
- Le variazioni al progetto che comportano una maggiorazione della spesa preventivata non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso complessivamente.
- Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa superiore al 50 per cento rispetto ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 2, pena la revoca della concessione del contributo.
- Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale o unità locale in cui è svolto il progetto, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 17 - Operazioni societarie e subentro

- Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

 - il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
 - è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 23 e 24.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
3. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, tale domanda non è ammessa.
4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24 è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria anche a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del contributo concesso.
7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo assegnato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni iscritti negli Albi ed elenchi di competenza o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, iscritti negli Albi ed elenchi di competenza). La fideiussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. L'intenzione di chiedere l'anticipazione viene espressa dal beneficiario contestualmente alla domanda di contributo, al fine di consentire la pianificazione della spesa nell'ambito del Fondo POR FESR. L'effettiva richiesta di anticipazione è presentata, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, trova applicazione l'articolo 53 del decreto legge n. 34/2020.

Art.19- Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:
 - a) la relazione tecnica dell'intervento realizzato, relativa agli investimenti effettuati in cui si dà conto dei risultati ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti dell'intervento e nelle spese sostenute;
 - b) l'elenco dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per voce di spesa, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e le quietanze;
 - c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 20 comma 2, attestanti in particolare:

- 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e l'assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23;
 - 2) l'avvenuto pagamento, secondo le modalità dettagliate nell'allegato C dei costi di cui al comma 1 lettera b), nonché la pertinenza degli stessi all'investimento ammesso a contributo.
2. Deve essere altresì allegata alla rendicontazione:
- a) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 20, comma 2, qualora non siano riportati in visura e non sia stata acquisita agli atti in precedenza;
 - b) procura redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b);
 - c) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato C;
 - d) per la realizzazione di servizi specialistici o consulenze, copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese.
3. I fac-simili dei documenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 20 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio industria e artigianato, per via telematica tramite il sistema on line dedicato accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. La rendicontazione deve essere presentata, entro il termine massimo di 12 mesi dalla ricezione del decreto di concessione del contributo prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, la SRA assegna un termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'adozione del decreto di concessione.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art.21 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto delle seguenti verifiche volte ad accertare che:
 - a) siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
 - b) sussista la coerenza del programma d'investimento realizzato con l'intervento approvato, in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - c) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), ossia la sede legale o unità operativa nel territorio regionale, regolare costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese, regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) e di cui all'articolo 4, comma 3 lettere b), d) e f) ossia essere impresa attiva e operativa nel territorio regionale, non essere sottoposto a procedura concorsuale e non essere destinatario di sanzioni interdittive; qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
 - d) le spese siano sostenute in data non anteriore al 23 febbraio 2020 e, per una quota parte, successivamente alla data di presentazione della domanda;
 - e) siano ammissibili le voci di spesa rendicontate;
 - f) siano corredate dei documenti di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;
 - g) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 15, comma 4;
 - h) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che

dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; in caso contrario trova applicazione l'articolo 53 del decreto legge n. 34/2020;

- i) i servizi specialistici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) siano prestati da imprese in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 274/1997 come da documentazione conservata presso l'impresa;
 - j) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
 - k) le fatture e le quietanze di pagamento presentate a rendiconto corrispondano alle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'intervento agevolato, come da documentazione conservata presso l'impresa.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo.
4. In casi straordinari di particolare complessità la rendicontazione può essere sottoposta all'esame del Comitato tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformità tra l'investimento preventivato e quello realizzato.
5. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
6. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio normativamente previste.
7. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 22 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 23 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
 - b) non rendicontare spese sostenute in data antecedente al 23 febbraio 2020 e concludere l'investimento in data successiva alla data di presentazione della domanda;
 - c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), e c) e comma 3 lettere b, ed f) ossia avere la sede legale o operativa nel territorio regionale, essere iscritta al Registro imprese, essere in situazione di regolarità contributiva, essere impresa attiva nel territorio regionale, non destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) inerente la liquidazione e le procedure concorsuali, per tutta la durata dell'intervento e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 in relazione alla sospensione delle erogazioni;
 - e) realizzare il progetto conformemente a quello ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16 in

- relazione alle variazioni del progetto stesso;
- f) rispettare le tempistiche previste, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata dalla SRA;
 - g) presentare la rendicontazione entro i termini previsti all'articolo 20, commi 3, 4 e 5;
 - h) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
 - i) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione dell'investimento, nonché gli originali dei giustificativi di spesa con allegate le relative quietanze e gli estratti conto, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il programma d'investimento non già nella disponibilità della SRA;
 - j) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 15, comma 4;
 - k) osservare le disposizioni in tema di delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali);
 - l) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 24;
 - m) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - n) comunicare eventuali variazioni, in relazione a variazioni del programma di investimento e modifiche societarie intervenute ai sensi degli articoli 16 e 17;
 - o) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, commi 2 e 4;
 - p) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema on line dedicato-per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 25;
 - q) rispettare l'obbligo previsto all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e <<de minimis>>, nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Art. 24 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) possesso di un codice ISTAT ATECO 2007 ammissibile ai sensi del presente bando, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;
 - e) non alienare o cedere a qualsiasi titolo, né destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo, ad eccezione dei beni non durevoli, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore e previa comunicazione.
3. L'impresa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 lettera e) comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi.

Art. 25 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Attività 2.3.c, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:
 - a) numero di imprese che ricevono sostegno;
 - b) numero di imprese che ricevono sovvenzioni;
 - c) investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni);
 - d) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa;
 - e) costo pubblico del sostegno finanziario non rimborsabile alle PMI per il capitale circolante (sovvenzioni) nella risposta COVID – 19;
 - f) numero di imprese sostenute con sostegno finanziario non rimborsabile per il capitale circolante (sovvenzioni) nella risposta COVID – 19.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX ANNULLAMENTO E REVOCA

Art. 26 – Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'istruttoria per la rendicontazione può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 27 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:
 - a) non è stata sostenuta una parte delle spese dopo la data di presentazione della domanda;
 - b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4;
 - c) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 21, sia negativo o qualora la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, terzo periodo;
 - d) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il programma d'investimento realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 21 comma 4;
 - e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 50 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 2;
 - f) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 17;
 - g) in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare di cui all'articolo 23, comma 1, lettera k).
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24, il contributo viene parzialmente o totalmente revocato e recuperato, ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 15, comma 4 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera p), la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
5. Il provvedimento di concessione è revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al

contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

6. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche previsti dalla legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129, si applica una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

7. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

8. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando.

2. Ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

Art. 29 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. In attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 3/2020 non si applica l'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST / F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN/ST \geq 0,2$

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, di cui *alla voce A1* dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benchè eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

La SRA può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

ZONE MONTANE OMOGENEE

COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE

(L.R. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 2014-2020)

Pordenonese

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale

Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli

Carnia

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Torre, Natisone e Collio

Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano

Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 LE SPESE
- 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

2. VOCI DI SPESA

- 2.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 2.2 IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E HARDWARE
- 2.3 BENI IMMATERIALI
- 2.4 SERVIZI DI CONSULENZA E ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI
- 2.5 CORSI DI FORMAZIONE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti all'iniziativa e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute in data non anteriore al 23 febbraio 2020 e documentate da giustificativi di spesa di data successiva a tale periodo;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo *transazione bancaria/postale*, e documentate da *estratto conto bancario*, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Per le spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito personale. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Le imprese sono tenute a documentare l'investimento realizzato presentando fatture che:

- a) includano l'acquisto di beni/servizi inerenti l'investimento;
- b) siano distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni immateriali);
- c) indichino la natura del bene/prestazione e individuino chiaramente i costi pertinenti all'investimento fatta eccezione per le fatture relative a spese sostenute in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

Deve essere allegato alla fattura il documento di trasporto di impianti, strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque per i beni (strumenti, attrezzature) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili fatture/giustificativi/ il cui costo imputabile totale relativo ai beni /servizi inerenti il progetto sia inferiore a 50,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.
- Le fatture e i documenti di trasporto sono conservati dall'impresa e tenuti a disposizione per eventuali controlli anche a campione e vengono allegati alla rendicontazione.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra ¹ e consentire la tracciabilità dei pagamenti ², indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca³ o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore⁴.

Deve essere comunque conservata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

2. VOCI DI SPESA

2.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per DPI deve intendersi qualsiasi attrezzatura definita all'articolo 2 del Bando.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei dispositivi di protezione individuale quali visiere di protezione, occhiali protettivi, tute e calzari di protezione e dispositivi monouso quali mascherine/guanti etc (file word, da trasformare in pdf)
- illustrazione delle caratteristiche dei DPI (vd. modulo su file word, da caricare in formato pdf – Relazione illustrativa dell'iniziativa).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel – Dettaglio spese)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - ▶ copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)
 - ▶ copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni

¹ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente.

² La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

³ Le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca.

⁴ In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili aziendali automatizzati.

per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna

- ▶ copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema on line dedicato in formato pdf.

2.2 IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E HARDWARE

Gli impianti funzionali a sistemi di controllo, finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, macchinari e attrezzature e apparecchi per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro e per la sicurezza nei luoghi di lavoro (quali termo scanner, pannelli e barriere protettive etc. generatori di ozono, sistemi di irradiazione germicida ultravioletta, etc.), l'hardware finalizzato a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro, nonché a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce devono essere acquistati in data successiva al 23 febbraio 2020.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni al rispetto delle regole e misure di prevenzione e protezione adottate per la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dell'aumento del livello di digitalizzazione delle imprese, in conseguenza dell'emergenza COVID – 19 da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Sono imputabili i costi degli impianti, macchinari, delle attrezzature e dell'hardware:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
 - a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario conservare, allegata alla fattura, il relativo documento di trasporto;
- le attrezzature, e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e macchinari e attrezzature per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro possono essere acquistati anche in leasing secondo le disposizioni legislative vigenti.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxi canone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, dell'hardware da acquistare, con indicazione delle modalità di acquisizione (acquisto, leasing) (vd. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)
- illustrazione delle caratteristiche degli impianti, degli strumenti, delle attrezzature e dell'hardware e loro specifico utilizzo in relazione all'investimento (vd. modulo su file word, da caricare in formato pdf- relazione illustrativa dell'iniziativa)
- illustrazione delle caratteristiche di conformità CE in caso di attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e macchinari per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro.(vd. modulo su file word, da trasformare in pdf- relazione illustrativa dell'iniziativa)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel – *Dettaglio spese*)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - ▶ copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
 - ▶ copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
 - ▶ copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati
 - ▶ copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema on line dedicato in formato pdf.

2.3. BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali costi relativi a software specialistici, finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociale nei luoghi di lavoro, nonché a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei beni immateriali da acquisire (vd. modulo su file excel da caricare in tale formato – dettaglio spese)
- illustrazione dei beni immateriali e della relativa pertinenza al progetto (vd. modulo su file word, da caricare in formato pdf – Relazione illustrativa dell’iniziativa).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (vd. modulo su file word, da caricare in formato pdf)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - ▶ copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)
 - ▶ copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema on line dedicato in formato pdf.

2.4 SERVIZI DI CONSULENZA E ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI

La spesa relativa a consulenze e servizi specialistici comprende:

- 1) consulenze riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, volti ad acquisizione di competenze specifiche da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti;
- 2) acquisizione di servizi da imprese specializzate a norma con il D.M. 7 luglio 1997, n. 274,(regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, recante “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”) per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
- 3) acquisizione di servizi specialistici, compreso lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, finalizzati ad aumentare il livello di digitalizzazione delle imprese.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco delle consulenze da acquisire (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione dell’oggetto della consulenza/servizio e della relativa pertinenza al progetto con indicazione dei fornitori (vd. modulo su file word – da caricare in formato pdf- relazione illustrativa dell’iniziativa).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel – Dettaglio spese)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - ▶ copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)
 - ▶ copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema on line dedicato in formato pdf.

2.5 CORSI DI FORMAZIONE

La spesa relativa a corsi di formazione comprende:

l’acquisizione di competenze specifiche in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la frequenza da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti a corsi di formazione.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei corsi di formazione (file excel – Dettaglio spese)
- descrizione dell'oggetto del corso di formazione (vd. modulo su file word, da caricare in formato pdf- relazione illustrativa dell'iniziativa).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- spese sostenute (file excel – Dettaglio spese);
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
 - copia della relazione inerente la frequenza del corso di formazione e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese (file pdf).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE